

**LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22**

**DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 febbraio 1994 n. 7  
L.R. 12 dicembre 1997 n. 42  
L.R. 21 aprile 1999 n. 3  
L.R. 6 giugno 2006 n. 6

*Art. 1*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

**Titolo I**

**SERVIZI ED INCENTIVI PER LE COOPERATIVE**

*Art. 2*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

*Art. 3*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

*Art. 4*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

*Art. 5*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

*Art. 6*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

**Titolo II**  
**CONSORZIO FIDI**

*Art. 7*

*Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione*  
(aggiunto comma 5 bis da art. 1 L.R. 12 dicembre 1997 n. 42;  
aggiunto comma 1 bis da art. 52 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.

1 bis. *Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge.*

2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fidejussorie, svolge le attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire i programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.

3. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile.

4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.

5. L'erogazione del contributo è condizionata all'approvazione dello Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio regionale.

5 bis. *In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonché le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.*

*Art. 7 bis*

*Contributi integrativi*

(aggiunto da art. 2 L.R. 12 dicembre 1997 n. 42)

1. *La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la*

concessione di contributi.

2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.

3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.

**Titolo III**  
**ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE**  
**PER LA COOPERAZIONE**

*Art. 8*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

*Art. 9*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

**Titolo IV**  
**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER LA COOPERAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA"**

*Art. 10*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

*Art. 11*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

*Art. 12*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

*Art. 13*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*

**Titolo V**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

*Art. 14*

(abrogato da art.12 L.R. 6 giugno 2006 n. 6)

*abrogato*